

## FAQ MISURA 16

**Intervento 16.01.01** *“Supporto alla costituzione e gestione dei gruppi operativi – PEI – Fase 1 Setting UP/Avvio”*

**Intervento 16.02.01** *“Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”*

	DOMANDA	RISPOSTA
1	Il capofila può essere anche un soggetto che, ancorché IAP, non abbia un codice attività prevalente agricolo?	Al paragrafo 4) delle Disposizioni attuative della Misura 16.02 lettera a) si riporta che il soggetto capofila deve essere “obbligatoriamente, un’impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un’associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali <u>con codice di attività agricola, agroindustriale, agroalimentare</u> ”, ancorché non prevalente.
2	In relazione alla realizzazione della partnership è ammissibile ricorrere alla presenza anche di più partner scientifico (es. due Università, una Università e una società ingegneristica di prototipazione, ecc.) che seguano diverse linee di sviluppo del progetto?	Si è possibile che più di un partner scientifico sia presente, in un ATI o un ATS.
3	In relazione ai costi di cui alle disposizioni attuative punto 6 e s. “6. Ragionevolezza dei costi”, sono ammissibili costi inferiori? (es. 50€ in luogo di € 250 per pernottamento personale dirigente?)	Si precisa che nelle Disposizioni attuative della Misura 16.02 al paragrafo 6) Ragionevolezza dei costi, la tabella riportata individua due soggetti Personale dirigente e Personale non dirigente per i quali gli importi indicati sono da intendersi al massimo della eleggibilità della spesa
4	In relazione alle “spese per consulenze, il documento di riferimento è il Regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, approvato con DGR n. 307/2016, sulle modalità di selezione di figure professionale per l’assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020 che fissa il compenso a giornata/uomo in [omissis]”, tali compensi valgono anche per consulenti che siano membri delle compagini sociali dei partecipanti al progetto e che non siano dipendenti?	La normativa unica di riferimento è il Regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, approvato con DGR n. 307/2016, sulle modalità di selezione di figure professionale per l’assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020.
5	In relazione all’allegato 1) – laddove è richiesto di “Specificare gli ambiti di interesse del progetto”, e considerato che le disposizioni attuative prevedono un incremento di punteggio in considerazione della “trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo” (cfr. disposizioni attuative	In considerazione della trasversalità delle ricadute delle innovazioni è ammissibile l’indicazione di più di un’area tematica (di cui una prioritaria prevalente) a patto che si dimostri la coerenza con il progetto complessivo.

	paragrafo 9), è ammissibile l'indicazione di più di un'area tematica?	
6	È possibile indicare alla voce "Selezionare una delle seguenti aree tematiche a cui afferisce il progetto:" (schema all. 1, pp. 1-2), e considerato che le disposizioni attuative prevedono un incremento di punteggio in considerazione della "Trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo" (cfr. disposizioni attuative, p. 9), è ammissibile l'indicazione di più di un'area tematica?	È ammissibile l'indicazione di più "aree tematiche"
7	Nel "Piano finanziario (descrizione del budget complessivo per attività e voce di costo)" (all. 1, p. 8), è legittimo indicare tra le attività quella di divulgazione dei risultati/disseminazione?	La divulgazione/disseminazione dei risultati dovrà essere descritta in maniera dettagliata come da format di riferimento.
8	In relazione alle tipologie di costo considerata la tabella a pp. 8-9 circa la ripartizione delle TIPOLOGIE DI COSTO in relazione alle varie attività, assunto che ci sono spese "trasversali" (ad es. le licenze software per la collaborazione online dei vari gruppi di lavoro, i costi di esercizio della cooperazione, costi affitto per la sede), è legittima una loro ripartizione in percentuale tra tutte le attività? Laddove la divulgazione sia una voce autonoma, è legittimo imputare i "costi per le attività di divulgazione dei risultati" ad una singola attività (tralasciando eventuali quote per ogni singola attività tese a coprire i singoli costi di redazione di report specifico da diffondere nelle attività di divulgazione)?	Relativamente al primo ed al secondo punto di domanda si precisa che è opportuno imputare le spese sostenute alle relative tipologie di costo, fermo restando che nella relazione progettuale si dovrà giustificare il riparto delle voci di costo (licenze, software, divulgazione, ecc.) in percentuale tra tutte le attività.
9	In relazione alla tabella a pagina 9 "costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);" possono comprendere anche le attività di analisi dei dati, la conduzione del progetto (in una parola, il lavoro svolto dai ricercatori impiegati nel progetto), la compilazione della relazione sui risultati	Relativamente all'intervento 16.2.1, I costi dovranno essere strettamente riconducibili alla seguente voce: <b><u>"costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali)"</u></b> di cui alla sezione dell' <u>allegato 1 dell'avviso pubblico.</u>

	conseguiti?	
10	I materiali e le attrezzature tecnico scientifiche;" di cui alla tabella All. 1 p. 9, riguardano attrezzature comprate in occasione del progetto o anche l'imputazione pro quota di ammortamento di attrezzature già possedute dai partecipanti?	Nel caso in cui il bene sia stato acquistato di recente, non ancora ammortizzato ai fini fiscali e non acquisito con fondi pubblici può essere rendicontato. Tuttavia, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento, la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche, e in ogni caso si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.
11	Nel bando in oggetto, paragrafo 5 ultimo capoverso viene precisato che "tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonché i pagamenti della relativa spesa dovranno essere in nome proprio dal soggetto capofila" Si chiede se tale prescrizione intende esplicitare che il <b>CAPOFILA funge da centrale di tutte le</b> spese e pertanto anche di quelle che sono naturalmente a carico degli Enti di ricerca per lo svolgimento delle attività quali -personale; -materiali consumo (es. reagenti); -Attrezzature tecnico scientifiche. (laddove coerenti e necessarie per il progetto nelle forme previste dal bando-ammortamento)	Si conferma che il soggetto capofila funge da centrale di tutte le spese afferenti il progetto di cooperazione e, pertanto, anche di quelle che sono a carico degli enti di ricerca. Si richiama, infatti, quanto stabilito dalle disposizioni attuative al bando 16.2.1 - paragrafo 4- che prevedono espressamente: "Il capofila assumerà inoltre gli obblighi/impegni collegati alla concessione dell'aiuto (allegato 3) oltre che la responsabilità finanziaria dell'intero progetto di cooperazione. In particolare, ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei suoi confronti saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15) nonché, in quanto responsabile finanziario del progetto, provvederà alla rendicontazione delle spese". Pertanto, ai fini della corretta rendicontazione dei costi sostenuti, sarà il soggetto capofila a dover dimostrare la spesa effettuata e la relativa tracciabilità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ente di ricerca sulla base di quanto statuito nell'accordo di partenariato potrà rendicontare le spese sostenute al capofila attraverso l'emissione di una fattura o altro documento equipollente/nota debito, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività con indicazione delle eventuali buste paga, fatture per spese generali, ecc., svolta in coerenza con quanto stabilito nel progetto. Il capofila procederà al pagamento delle spese all'ente di ricerca al fine di assicurare la tracciabilità bancaria e, solo successivamente, passerà a rendicontare il tutto alla regione presentando domanda di pagamento.

12	<p>Avrei dei dubbi circa il seguente quesito: Misura 16.02.01 L'ATS può essere costituenda o deve essere costituita al momento della domanda? Dagli allegati 1 e due del bando appare chiaro che può essere costituenda ma sulle Disposizioni Attuative non è specificato.</p>	<p>Possono partecipare al presente avviso anche i soggetti che, al momento di presentazione della domanda, non si siano costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che comunque si impegnino a farlo contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.</p>
13	<p>L'importo in "de minimis" in fase di contabilizzazione è caricato in quota parte per ogni partner o per intero all'Az. Agricola Capofila? Le spese rendicontate vengono supportate da ogni partner sia aziende agricole che in altre forme</p>	<p>È il capofila ad essere assoggettato al regime <i>de minimis</i></p>
14	<p>In riferimento all'intervento 16.02.1 – "Sviluppo nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale" vorremmo sapere se il capofila di un gruppo operativo di un'area tematica può essere partner di altro gruppo operativo?</p>	<p>È possibile che il capofila di un gruppo operativo possa aderire ad altro ATI in qualità di partner.</p>
15	<p>Nel Bando a pagina 8, all'ultima riga del paragrafo 5. BENEFICIARI, riporta quanto segue: I soggetti componenti "il raggruppamento devono pertanto conferire, al soggetto capofila, rappresentanza nella forma della scrittura privata autenticata registrata (allegato 2)". Ora, poiché all'allegato 2 altro non è che una dichiarazione dei singoli partner, non si comprende come un'autodichiarazione possa essere "registrata" presso l'Agenzia delle Entrate, dobbiamo pensare che siamo di fronte ad un errore materiale di digitazione? In caso contrario come si registra un'autodichiarazione rilasciata ai sensi della L. 445/2000?</p>	<p>In questa prima fase è sufficiente che tutti i componenti del costituendo gruppo operativo conferiscano al capofila il mandato di rappresentanza sottoscrivendo l'Allegato 2 senza obbligo di autentica di registrazione, ottemperando ai dettami del DPR n. 445/2000, art. 38.</p>
16	<p>Sto promuovendo la creazione di un gruppo operativo nell'ambito della Misura 16.1.1 vorrei chiedere se può partecipare come partner anche una Società che non ha sede operativa in Calabria.</p> <p>Inoltre vorrei sapere anche se il partenariato della Misura 16.1.1 può essere lo stesso che partecipa anche alla Misura 16.2.1</p>	<p>I soggetti aderenti al partenariato devono avere sede operativa in Calabria. Fanno eccezione gli Enti di ricerca, Università e similari.</p> <p>L'intervento 16.1.1 è articolato in due fasi: SETting Up _ avvio alla costituzione e Realizzazione del progetto esecutivo. Il presente bando è riferito alla prima fase ed è finalizzato alla sola costituzione di quei gruppi operativi che a seguito di superamento della relativa valutazione potranno partecipare alla seconda fase attraverso un</p>

		<p>bando specifico ad essi dedicato.</p> <p>Ne discende che lo stesso partenariato costituito attraverso l'intervento 16.1.1 non può avanzare istanza per l'intervento 16.2.1 per la medesima ricerca.</p> <p>Tuttavia, un eventuale partecipazione anche all'intervento 16.2.1. dovrà dimostrare di avere una compagine partenariale aderente ai requisiti previsti dall'intervento 16.2. ed esprimere chiaramente una proposta progettuale differente.</p>
17	<p>Nel bando in oggetto, paragrafo 4 ultimo capoverso viene precisato che "i soggetti componenti il raggruppamento devono pertanto conferire, al soggetto capofila la rappresentanza nella forma della scrittura privata autenticata registrata (Allegato 2)".</p> <p>Si chiede se tale prescrizione intende esplicitare che</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ogni partner deve compilare il proprio allegato 2 e recarsi da un notaio; in tal caso si chiede quale soggetto dovrà provvedere alla registrazione degli stessi allegati prodotti</li> <li>b. Allegato 2 deve essere sottoscritto dinanzi ad un notaio che dovrà poi procedere alla registrazione.</li> </ol>	<p>In questa prima fase è sufficiente che tutti i componenti del costituendo gruppo operativo conferiscano al capofila il mandato di rappresentanza sottoscrivendo l'Allegato 2 senza obbligo di autentica di registrazione, ottemperando ai dettami del DPR n. 445/2000, art. 38.</p>
18	<p>Volevo porre un quesito, un'impresa può partecipare contemporaneamente in qualità di partner(non capofila), sia nella 16.1 Costituzione Gruppo PEI che nella 16.2 Sostegno ai progetti pilota?</p>	<p>Si è possibile che un partner sia presente, in un ATI, ATS degli interventi 16.1 e/o 16.2, atteso che svolga attività demarcate.</p>
19	<p>In riferimento alla 16.1.1 "Supporto alla costituzione e funzionamento dei gruppi operativi PEI – Setting-UP" vorremmo sapere se il capofila di un gruppo operativo di un'area tematica può essere partner di un altro gruppo operativo</p>	<p>Il capofila di un gruppo operativo di un'area tematica può essere partner di un altro gruppo operativo a patto che svolga un'attività diversa rispetto a quella in cui figura come capofila e rispetti i requisiti dal bando relativo all'intervento 16.1.1.</p>
20	<p>In merito al bando in oggetto (intervento 16.1.1), tra la documentazione da allegare viene richiesta una visura camerale vigente. Alcuni enti, come le università, non sono iscritte alla camera di commercio e non possono produrre tale documentazione. Cosa devono produrre?</p>	<p>In questi casi non si deve allegare visura camerale e/o altro documento equipollente.</p>
21	<p>Si chiede se un consulente libero professionista, titolare di partita iva ma non iscritto alla camera di commercio possa partecipare al Gruppo Operativo in qualità di partner.</p>	<p>Relativamente all'intervento 16.1.1, un libero professionista può essere soggetto partner del Gruppo operativo purché titolare di partita iva.</p>

22	<p>Quale documentazione devono esibire i partner al soggetto capofila</p>	<p>Sara cura del Dipartimento Agricoltura richiedere, contestualmente all'atto di concessione del contributo, tutta la documentazione inerente i soggetti aderenti al partenariato.</p>
23	<p>Con la presente per sollecitare il riscontro alla faq che è DETERMINANTE per la corretta presentazione della domanda SIAN poiché non è chiaro quale sia la modalità di presentazione dell'allegato 2 visto che la prescrizione presente nel bando ( paragrafo 4) i soggetti componenti il raggruppamento devono pertanto conferire al soggetto capofila rappresentanza nella forma della scrittura privata autenticata registrata ( allegato 2)</p>	<p>Vedi risposta FAQ n.15</p>
24	<p>FAQ MISURA 16.1  Domanda 1 – nell'avviso pubblico e nella descrizione della misura del PSR( fase 1) non è previsto che un'azienda agricola possa essere capofila di un solo progetto. Quindi un'azienda agricola può essere capofila di più progetti?</p> <p>Domanda 2: Se quanto descritto nella domanda 1 è corretto, il problema si pone nella fase 2 nella quale è previsto che il capofila debba essere lo stesso della fase 2. Ma se la fase 2 prevede la regola del de minimis (max.200.000,00 nei 2 esercizi) il capofila non può partecipare a più di un progetto. Inoltre nella descrizione della misura 16 del PSR, il contributo del progetto prevede un contributo di 400.000,00 che è in contraddizione con la regola del minimis. Si possono chiarire le disposizione attuative e procedurale della fase 2?E della presentazione delle domande prima della scadenza della fase 1?</p>	<p>Un'azienda agricola può essere capofila di un solo progetto, mentre può essere partner di eventuali ulteriori aggregazioni (vedi faq. N.19)</p> <p>Il bando in essere fa riferimento esclusivamente alla fase 1 ( setting-up). La fase 2, sarà disciplinato da un successivo avviso pubblico che conterrà le modalità di presentazione della domanda ed i relativi requisiti richiesti ai beneficiari.</p>